

Lettera aperta relativa alla osservazione del respingimento operato ai danni del Sig. A. K. di cittadinanza ghanese presso il valico di frontiera aereo di Fiumicino.

Da inlimineasgi <inlimineasgi@mypec.eu>

A **segrdipartimento.ps@pecps.interno.it** <segrdipartimento.ps@pecps.interno.it>, **dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it** <dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it>, **frontpolaria.fiumicino.rm@pecps.poliziadistato.it** <frontpolaria.fiumicino.rm@pecps.poliziadistato.it>

Data giovedì 5 settembre 2019 - 11:51

Al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza

c.a. del Capo dipartimento

Pref. Franco Gabrielli

segrdipartimento.ps@pecps.interno.it

Alla Direzione Generale della Polizia di Frontiera

c.a. del Direttore

Pref. Massimo Bontempi

dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it

All'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino

c.a. del Dirigente

frontpolaria.fiumicino.rm@pecps.poliziadistato.it

e p.c.

al Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale

prot.segreteria@cert.garantenpl.it

Oggetto: lettera aperta relativa alla osservazione del respingimento operato ai danni del Sig. A. K. di cittadinanza ghanese presso il valico di frontiera aereo di Fiumicino.

Gentili,

la sottoscritta, avvocatessa Loredana Leo, in qualità di coordinatrice del Progetto In Limine dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, invia la presente al fine di portare all'attenzione delle autorità competenti le procedure che hanno condotto al respingimento del Sig. A. K. il 12 agosto 2019.

In Limine è un progetto Asgi che si impegna nel monitoraggio e nella ricerca volta all'approfondimento della comprensione dell'approccio hotspot, delle politiche di gestione delle frontiere e dell'accesso alla procedura di asilo attraverso indagini giuridiche e socio-antropologiche sulle dinamiche di arrivo, accoglienza, identificazione e accesso alla procedura di protezione internazionale attraverso uno sguardo complessivo in merito ai principali luoghi di arrivo dei cittadini stranieri, dai luoghi di sbarco ai valichi di frontiera aeroportuali e portuali. Tali ricerche, svolte grazie alla collaborazione e all'incontro con gli attori, istituzionali e della società civile, coinvolti, hanno lo

scopo di garantire la più alta tutela dei diritti dei cittadini stranieri nella delicata fase dell'arrivo sul territorio italiano.

Nell'ambito di tale attività il progetto riceve, come nel caso di specie, in maniera sistematica segnalazioni e richieste di assistenza legale da parte di cittadini stranieri in ingresso sul territorio italiano sia in maniera diretta che attraverso il contatto di connazionali e/o familiari delle persone interessate.

Si premette che, dato l'interesse pubblico legato a tale complesso tema, la lettera, congiuntamente alle risposte che perverranno, sarà oggetto di pubblicazione.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, si presenta a seguire un breve riepilogo.

Il sig. A. K., da lungo tempo soggiornante in Italia, titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in fase di rinnovo, nell'aprile dell'anno in corso si reca nel suo paese di origine, dove vi rimane per circa quattro mesi. L'11 agosto decide di fare rientro in Italia, presso lo scalo aereo di Fiumicino, dotato di permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di richiesta di rinnovo.

Viene, quindi, sottoposto a controlli (cd. controlli di "secondo livello") e invitato ad attendere in spazi a disposizione delle forze di Polizia di frontiera all'interno della "zona di transito".

Successivamente viene notificato al sig. A. K. un provvedimento con il quale il Questore di Palermo rifiutava il rinnovo del suo permesso di soggiorno.

A seguito di tale notifica, la Polizia di frontiera valuta che il cittadino non sia in possesso della documentazione necessaria per l'ingresso nel paese e procede alla notifica di un ordine di respingimento immediato che viene eseguito la sera del giorno successivo.

Il Sig. A. K. riesce a mettersi in contatto con un suo connazionale che a sua volta lo mette in comunicazione con un avvocato. Viene, quindi, inviata al Sig. A. K., via telefono cellulare, una dichiarazione di nomina dell'avvocato che avrebbe voluto stampare, firmare e rinviare al legale di fiducia. Essendo, tuttavia, impossibilitato a procedere secondo tale procedura, non avendo a disposizione gli strumenti necessari, ed in assenza di altro mezzo, il Sig. A. nomina oralmente l'avvocato di fiducia, con messaggio registrato. Gli agenti presenti nell'area di transito lo informano che l'avvocato avrebbe comunque dovuto rivolgersi agli uffici della Polizia.

L'avvocato nominato, procede, quindi, a contattare tali uffici. Al legale, tuttavia, non viene fornita alcuna informazione: né sulla presenza del suo assistito presso l'area transiti né in merito all'orario di partenza del volo per il rimpatrio. Nelle successive comunicazioni telefoniche, inoltre, la Polizia di frontiera, nel sostenere che la zona di transito può essere definita 'zona sterile' in cui non sarebbe possibile per il legale incontrare il suo assistito, invita l'avvocato a recarsi in aeroporto alle ore 18, senza, tuttavia, garantirgli la possibilità di incontrare il suo assistito.

Nella medesima giornata il legale invia a mezzo pec una comunicazione in cui si indicano le motivazioni di illegittimità del respingimento e in cui si chiede di ricevere indicazione di un appuntamento per incontrare il suo assistito. A tale mail risponde l'Unità coordinamento frontiera che spiega come il respingimento sia stato avviato in esecuzione del provvedimento del Questore di Palermo e non indica alcun appuntamento utile all'incontro con l'assistito.

In data 12/08 il sig. A. viene rimpatriato nel proprio Paese d'origine senza aver avuto la possibilità di incontrare il proprio difensore.

La pratica di bloccare nella zona di transito i cittadini stranieri, notificare in tale area provvedimenti di rifiuto di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno e, di conseguenza, di notificare ed eseguire i respingimenti per assenza di valida documentazione di ingresso, è stata sanzionata dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 1292/2018 pubblicata il 15/03/2018. La Corte in tale circostanza ha stabilito, infatti, che il permesso di soggiorno scaduto e il relativo cedolino sono a tutti gli effetti titoli legittimanti il reingresso, così come previsto dal Regolamento UE n. 562/2006. Il rinvenimento del provvedimento questorile di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non poteva quindi essere ostativo all'entrata perché questo poteva essere notificato solo in seguito all'ingresso del cittadino straniero sul territorio dello Stato, poiché al di fuori di esso alcun potere di notifica sussiste in capo alla Polizia di frontiera. Per tali motivi l'utilizzo della procedura di respingimento viene giudicata dalla Corte di Appello di Milano illegittima.

A sua volta, il Garante nazionale per i diritti dei cittadini detenuti o privati della libertà personale in data 27 giugno ha pubblicato un report relativo alle visite svolte presso i valichi di frontiera di Fiumicino, Malpensa e Civitavecchia nel quale afferma che sussiste, tra i funzionari della Polizia di frontiera, la concezione delle zone di transito come aree "sterili". Da tale convinzione deriverebbe "una disciplina speciale per tali zone a tutti gli effetti sotto la totale responsabilità della polizia italiana,

ma per certi versi giuridicamente «oltre frontiera »». Il Garante considera tuttavia che “non può determinarsi un’area di limbo giuridico all’interno del territorio nazionale ove i diritti fondamentali delle persone risultano sospesi”. Infine, lo stesso Garante, invita le autorità a tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale adottato dalla Corte di Appello di Milano “interrompendo da subito i respingimenti immediati dei cittadini stranieri che rientrano in Italia con un titolo di soggiorno nazionale in corso di validità (o del quale è stato richiesto tempestivamente il rinnovo), disponendo, eventualmente, la loro espulsione eseguibile mediante accompagnamento forzato alla frontiera esclusivamente a seguito di apposito controllo giurisdizionale”.

Quanto sostenuto dal Garante è in effetti suffragato dalla normativa interna e comunitaria. Occorre, a tal proposito, citare in primo luogo l’articolo 2 del Testo Unico sull’Immigrazione che afferma che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. Inoltre, il Regolamento (UE) 2016/399 prevede, all’articolo 14, una serie di garanzie relative al respingimento, tra cui, ovviamente, il diritto a presentare ricorso contro i decreti di respingimenti, corredato dal dovere delle autorità di consegnare “indicazioni scritte circa i punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino del paese terzo a norma della legislazione nazionale.”

A fronte di quanto sopra descritto, si chiedono delucidazioni in merito a tali modalità di respingimento e agli eventuali passaggi messi in atto per il superamento di prassi che sono state repute dall’autorità giudiziaria, così come dall’Autorità garante per i diritti dei detenuti, in violazione della normativa vigente.

Certi di un rapido riscontro,

si inviano cordiali saluti.

Roma, 05/09/2019

Avv. Loredana Leo